



***La gestione dei rifiuti:
Responsabilità e Adempimenti
(cosa si intende, chi, perché)***

Novembre 2025



• **Contenuti della sessione**

Principi generali
Responsabilità estesa del produttore
Priorità nella gestione
Responsabilità nella gestione

ececamere



Perché è importante quanto andremo a vedere: Rappresentano: conoscenza, competenze, ruoli



In campo ambientale esiste il **principio della corresponsabilità** → ogni soggetto coinvolto nella filiera del rifiuto risponde, oltre che della propria attività, anche degli eventuali illeciti commessi dai soggetti che precedono o seguono il proprio intervento e che siano riscontrabili con la diligenza professionale richiesta dall'attività svolta.

Informazioni sostanziali per orientare il rifiuto ad una corretta gestione, ma anche per capire se è possibile applicare le condizioni del SOTTOPRODOTTO od una ESCLUSIONE.

Produzione ->

- **conoscere** in modo dettagliato il processo produttivo per determinare quali siano i rifiuti prodotti,
- **attribuire** correttamente le classi di pericolo (HP) ai rifiuti pericolosi ai sensi del Regolamento n. 1357/2014,
- **predispone** la scheda di caratterizzazione (se necessaria)....

Trasporto ->

- **attribuire** correttamente le classi di pericolo (HP) serve anche per organizzare la fase del trasporto e **predispone** la relativa documentazione: ADR, RID, IMDG...,
- **verificare** la validità delle iscrizioni Albo Gestori,
- **compilazione o controllo** dei documenti di trasporto dei rifiuti (FIR o altri alternativi).

Trattamento ->

- la **scelta** del processo di trattamento si basa su scelte legate all'impatto ambientale e all'aspetto economico -> Valutazioni [art. 178 D.lgs. 152/06] improntate:
 - ✓ ai **principi** di: precauzione, prevenzione, sostenibilità, responsabilizzazione, oltre al principio di **chi inquina paga** e
 - ✓ ai **criteri** di: efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnico/economica,
- altro aspetto da considerare è la **priorità** nella gestione dei rifiuti [art. 179 D.lgs. 152/06] -> **la piramide rovesciata**.

ececamere



Storia



Il principio della **responsabilizzazione** e della cooperazione di **tutti i soggetti coinvolti**, a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione dei rifiuti **si trovava già sul D.L.vo 22/97** (decreto Ronchi, disciplina previgente al D.L.vo 152/06) nell'art. 2, c. 3:

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario

Quindi → un sistema pensato / organizzato in modo che il **controllo** avvenga da parte di tutti i **soggetti coinvolti** e l'attenzione di ognuno è determinante per la gestione corretta del rifiuto.

Dalla giurisprudenza si evince che → ai sensi del D.lgs. n. 152/06:

- ✓ **art. 178**, la gestione dei rifiuti **costituisce attività di pubblico interesse**, il cui svolgimento richiede la cooperazione e la responsabilizzazione di tutti i soggetti che se ne occupano.
- ✓ **artt. 188, 193** tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti, sono **responsabili** non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento

ececamere



Responsabilità estesa del produttore

Già prevista sul D.lgs. 22/97



DEFINIZIONI: (Art. 183 comma 1 lett. g-bis, D.lgs. 152/2006)

-> Regime di responsabilità estesa del produttore

le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la **responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;**

-> Produttore del prodotto (Art. 183 comma 1 lett. g, D.lgs. 152/2006)

qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti.

I produttori sono chiamati a gestire la fine vita dei prodotti da loro stessi immessi sul mercato, attraverso una responsabilità finanziaria o una responsabilità finanziaria e organizzativa, che può essere attuata in forma individuale o collettiva.

I produttori «pagano» per la raccolta e il trattamento del rifiuto derivante dal prodotto che hanno immesso sul mercato quando questo esaurisce la sua funzione.

A LIVELLO EUROPEO (Direttiva 851/2018)

MODELLO CIRCOLARE: Misure che si pongono come obiettivo la prevenzione della produzione dei rifiuti, il riciclaggio, la simbiosi industriale, il recupero e quindi la riduzione dello smaltimento

Si parla di:

Eco-progettazione, processi di produzione, modelli di consumo, gestione dei rifiuti, mercato delle materie prime secondarie, riutilizzo dell'acqua, innovazione e investimenti, monitoraggio, settori prioritari (come plastica, inerti, rifiuti alimentari, biomasse, materie prime critiche).

A LIVELLO NAZIONALE (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Art. 178-ter dispone:

- ✓ Predisposizione di **appositi decreti** per l'istituzione di *Regimi di Responsabilità Estesa del Produttore* per ogni filiera
- ✓ Mantiene la **responsabilità della gestione dei rifiuti**, come pure la **disciplina della EPR** indicata a partire dall'art. 217 (imballaggi e altre particolari categorie di rifiuti)
- ✓ Adeguamento dei sistemi collettivi **istituiti prima dell'entrata in vigore** del decreto ai principi e criteri della nuova EPR entro il **5 gennaio 2023** (art. 237, comma 9)
- ✓ i **requisiti generali minimi** da rispettare in materia di EPR, così come anticipati dai «considerando» della direttiva europea
- ✓ Le **misure** poste a carico di coloro che sono soggetti a EPR

ececamere



Dalla giurisprudenza



Cass. III Pen. n. 18038 dell'11 maggio 2007 - precisa che in tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui il **soggetto ricevente** il rifiuto non sia in possesso della prescritta autorizzazione, o sia autorizzato a ricevere rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, **il produttore e il detentore rispondono** a titolo di concorso di reato di cui all'art. 256 D.L.vo 152/06, atteso che su questi grava l'obbligo di verifica della esistenza e regolarità della citata autorizzazione



Cass. III Pen. n. 7461 del 19 febbraio 2008 - **Il detentore o produttore di rifiuto può essere esentato da responsabilità solo se consegna il rifiuto al servizio pubblico di raccolta o a soggetti autorizzati all'attività di recupero e smaltimento.** In quest'ultimo caso la responsabilità del produttore è esclusa a condizione che il soggetto privato al quale viene consegnato il rifiuto sia autorizzato al recupero ed allo smaltimento proprio di quel tipo di rifiuto; che il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data del conferimento del rifiuto al trasportatore ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. La mancanza di una sola delle anzidette condizioni rende il produttore del rifiuto responsabile dell'illecito smaltimento in forza del principio generale desunto dalla **normativa comunitaria** in base al quale tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti rispondono solidalmente del corretto smaltimento.



Cass. III Pen. n. 13363 del 10 aprile 2012 emerge dall'esame degli artt. 188, 193 e seguenti del D.L.vo 152/06 che **tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono** il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.

ececamere



Dalla giurisprudenza



Cass. III Pen. n. 8018 del 1 marzo 2012 - "l'affidamento di rifiuti a soggetti terzi, al fine del loro smaltimento, comporta per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di accertamento (in particolare la verifica sia dell'affidabilità del terzo che dell'esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico), la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo anche da parte dei collaboratori.

?

...Che dà fiducia, sicurezza; di cui ci si può fidare: le tue promesse non sono molto affidabili; è una persona che dà fiducia e sicurezza.. Un sistema organizzato, una tecnologia, un programma operativo che abbiano buone probabilità di condurre a risultati positivi

POSSIAMO PARLARE QUINDI DI RESPONSABILITA':

- ✓ Amministrativa (D.lgs. 231/2001)
- ✓ Civile
- ✓ Penale

ececamere



uno SGUARDO a livello Europeo



L'Unione europea **dispone delle competenze per intervenire in tutti gli ambiti della politica ambientale**, come ad esempio l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, la gestione dei rifiuti e i cambiamenti climatici -> Gli articoli 11 e dal 191 al 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La **politica dell'Unione** in materia di ambiente si basa sui principi della **PRECAUZIONE** e della **CORREZIONE** alla fonte dei danni causati dall'inquinamento (come ad esempio l'inquinamento dell'aria e dell'acqua), l'**ESAURIMENTO** delle risorse, la **GESTIONE** dei rifiuti e i **CAMBIAMENTI CLIMATICI**.

Il **Parlamento europeo** svolge un ruolo fondamentale nell'elaborazione del diritto ambientale dell'Unione e, oltre ad altro, si è occupato della legislazione che deriva dal piano di azione dell'ECONOMIA CIRCOLARE

Direttiva 2008/98/Ce (rifiuti):

- E' stata modificata ed integrata dalla Direttiva 2018/851/UE

Direttiva 1994/62/Ce (imballaggi):

- E' stata modificata ed integrata dalle Direttiva 2018/852/UE

Direttiva 2006/66/Ce (pile e accumulatori) e

Direttiva 2012/19/UE (RAEE):

- Sono state modificate ed integrate dalle Direttiva 2018/849/UE

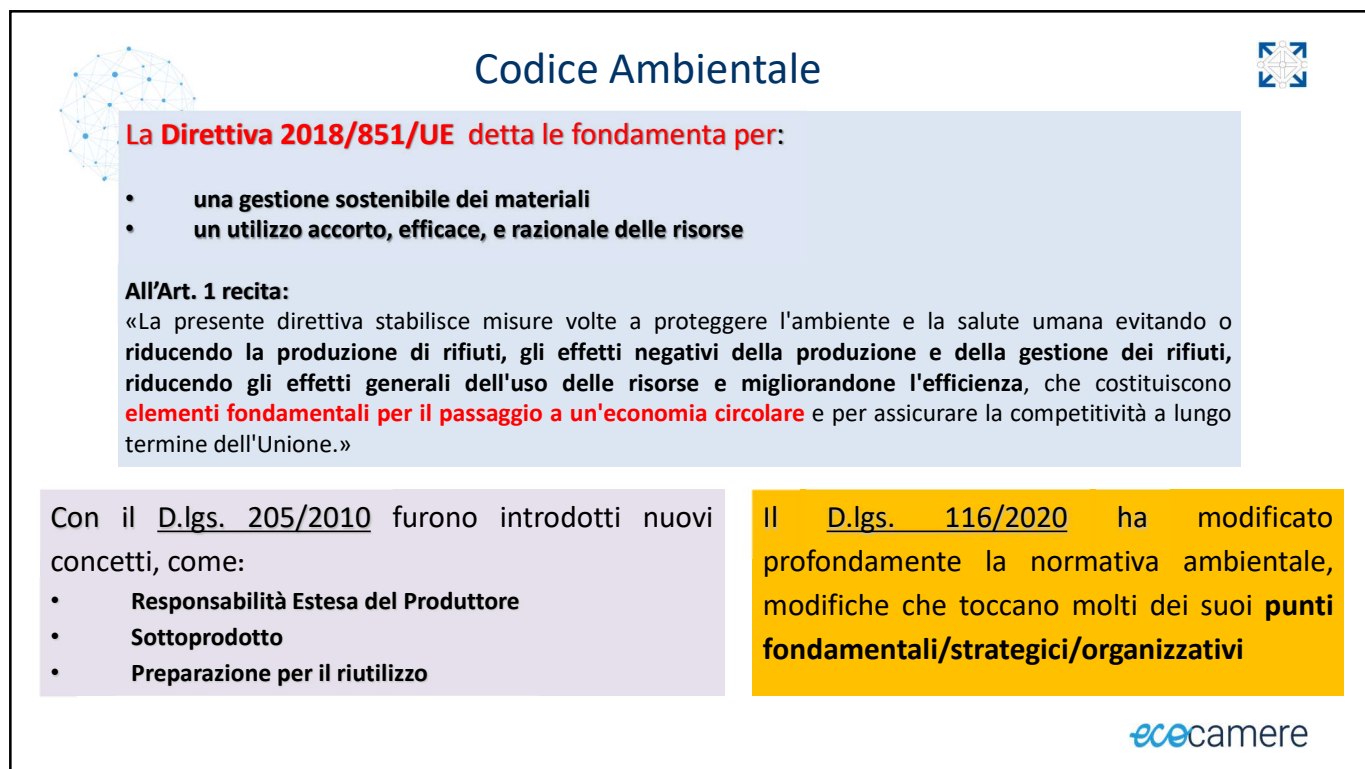
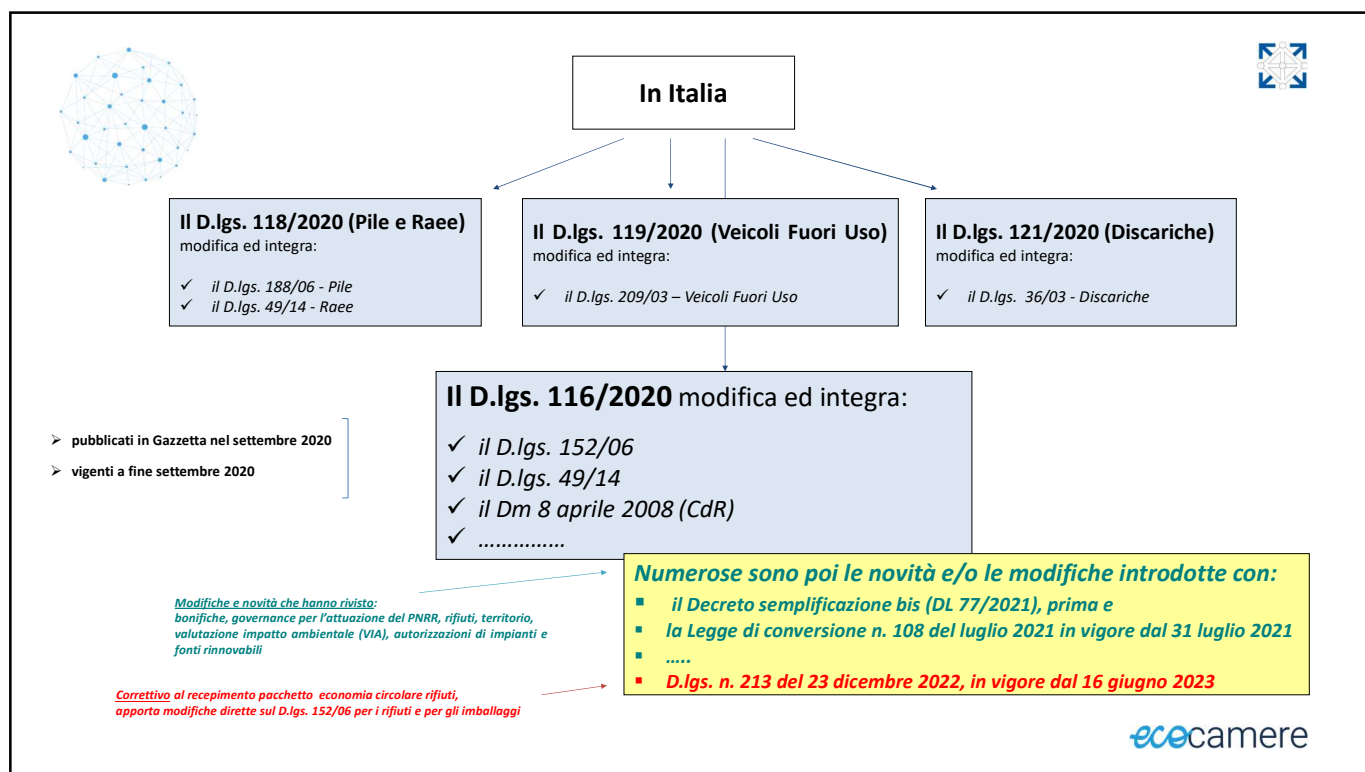
Direttiva 2000/53/Ce (veicoli fuori uso):

- E' stata modificata ed integrata dalle Direttiva 2018/849/UE

Direttiva 1999/31/Ce (discariche):

- E' stata modificata ed integrata dalle Direttiva 2018/850/UE

ececamere





Principi generali



La gestione dei rifiuti:

è effettuata sulla base dei principi di

° Precauzione ° Prevenzione ° Sostenibilità ° Responsabilizzazione ° Cooperazione

nasce dal coinvolgimento di tutti i soggetti, già dalle fasi di produzione, distribuzione, utilizzo, consumo dei beni da cui hanno origine i rifiuti,

nel rispetto del principio di concorrenza secondo il principio di chi inquina paga.

A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.



Art. 178, D.lgs. 152/2006

Sulla base del PRINCIPIO COMUNITARIO di 'CHI INQUINA PAGA' il Ministero dell'ambiente ha diffuso le LINEE GUIDA relativamente all'applicazione di tale principio per le Amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 244 D.lgs. 152/06 per l'**individuazione del soggetto responsabile della contaminazione** (1 agosto 2023)

ececamere



Principio della Corresponsabilità



La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione **di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, nell'utilizzo, nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza** nonché nel principio di chi inquina paga....



Art. 178, D.lgs. 152/2006

CASS. PEN. - SENTENZA n. 13363 del 10 aprile 2012 - ... soggetti che precedono o seguono il loro intervento ..

Sentenza Consiglio di Stato 22 gennaio 2025, n. 456

Rifiuti - Rifiuti plastici - Trasporto - Dizione generica del materiale trasportato presente sul documento di trasporto ("Pvc triturato") - Abbandono - Ordinanza sindacale per la rimozione e lo smaltimento (articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006) - Destinatari - Trasportatore non autorizzato al trasporto di rifiuti che ha omesso di acquisire informazioni/certificazioni utili ad escludere la natura di rifiuti dei materiali (in analogia con gli obblighi a carico dei trasportatori autorizzati al trasporto di rifiuti ex art. 193, comma 17, Dlgs 152/2006)

Sentenza Tar Calabria 10 febbraio 2025, n. 293

Rifiuti - Gestione illecita da parte dell'impianto di trattamento - Art. Li 188 e 193, Dlgs 152/2006 - Esclusione della responsabilità - Ricezione del FIR entro tre mesi dalla data di conferimento - Stipula di un contratto tra produttore e impianto di trattamento a copertura di pregressi conferimenti di rifiuti - Idoneità ai fini dell'accertamento della responsabilità per l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti

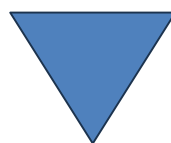
ececamere

Criteri di priorità nella gestione rifiuti

L'articolo:

- **definisce un ordine di priorità** di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
- **dispone che solo in via eccezionale e solo per flussi di rifiuti specifici** sia possibile discostarsi dall'ordine di priorità qualora **ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale ed ovviamente consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione**, nel rispetto dei principi di precauzione e responsabilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi (produzione e gestione), cioè sia sul profilo socio economico che ambientale sanitario.

- ✦ prevenzione
- ✦ preparazione per il riutilizzo
- ✦ riciclaggio
- ✦ recupero di altro tipo, es. recupero energia
- ✦ smaltimento



Art. 179, D.lgs. 152/2006

ececamere

Produttore (del rifiuto) e responsabilità

Produttore iniziale o altro detentore:

provvede direttamente al loro trattamento
o li **affida** a intermediario commerciante
o li **consegna**:

- ad un raccoglitore/trasportatore iscritto (Albo art. 212) che consegneranno a impianti autorizzati o a CdR
- o ad altro soggetto che effettua le operazioni di trattamento

La consegna a terzi non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di trattamento

I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.

ancora →



Art. 188, D.lgs. 152/2006

ececamere



Produttore (del rifiuto) e responsabilità



La **responsabilità** del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti:

- a) al servizio pubblico di raccolta;
- b) a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a **condizione** che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro i 3 mesi dalla data di conferimento al trasportatore (inizio trasporto) o alla scadenza ne abbia dato comunicazione alle autorità competenti, per i conferimenti transfrontalieri il termine è elevato a 6 mesi e la comunicazione alla Regione o provincia autonoma.
- c) **(comma 5)** Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle **operazioni intermedie di smaltimento (raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto)** la **responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.**



Disposizione che si applica sino all'entrata in vigore dell'art. 188-bis, comma 1, D.lgs. 152/06,

dove saranno definite le modalità per la verifica ed invio della **comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimenti e la responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti**



Art. 188, D.lgs. 152/2006

MODIFICA introdotta dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023

ececamere



Produttore (del rifiuto) e responsabilità



trasmissione della «quarta copia» cartacea - può essere sostituita dall'invio mediante PEC, in questo caso resta al trasportatore l'onere della conservazione del documento originale. Resta comunque possibile la consegna a mano, per posta, ora anche attraverso il portale RENTRI



costi della gestione dei rifiuti - devono essere sostenuti dal produttore iniziale, nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione, in base al principio secondo cui è **il soggetto che produce un bene inquinante a doverne sostenere il costo,**

ececamere



Classificazione dei rifiuti



- ➡ Le modifiche introdotte dal D.lgs. 116/2020 hanno portato alla **revisione dei criteri di classificazione dei rifiuti**.
La nuova formulazione dispone che debbano essere considerati **urbani**: *“i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata **provenienti da altre fonti** che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'**allegato L-quater** prodotti dalle attività riportate nell'**allegato L-quinquies**”*.
- ➡ Quindi dal 1° gennaio 2021 i rifiuti individuati nel nuovo allegato L-quater alla Parte IV del D.lgs. 152/06, prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies (nel quale non appaiono le attività industriali con capannoni), sono diventati rifiuti urbani e come tali andranno trattati.
- ➡ Al contrario, non saranno **mai urbani, ma sempre speciali**, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni.
- ➡ Altra modifica importante la cancellazione del potere, in capo ai Comuni, di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, secondo i criteri qualitativi e quali-quantitativi dettati dallo Stato, tramite l'abrogazione degli artt. 195, comma 2, lettera e) e 198, comma 2 lettera g) del D.lgs. 152/06.

ececamere



Alcune definizioni



Comma 1, lettera b-ter: rifiuti urbani

1. *i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*
2. *i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'**allegato L-quater (rifiuti)** prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (**attività**);*
3. *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
4. *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
5. *i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
6. *i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.*
- 6-bis. *i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.* -> MODIFICHE introdotte dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

Classificazione → secondo l'origine

ececamere



Alcune definizioni



allegato L-quater

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

ececamere



Alcune definizioni



allegato L-quinquies

DL n. 153 del 17/10/2024 in vigore dal 18/10/2024

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. (91.02)
- Cinematografi e teatri. (59.14, 90.04)
- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. (55.30)
- Stabilimenti balneari. (93.29.20)
- Esposizioni, autosaloni.
- Alberghi con ristorante. (55.1)
- Alberghi senza ristorante. (55.1)
- Case di cura e riposo.
- Ospedali.
- Uffici, agenzie, studi professionali.
- Banche ed istituti di credito. (64)
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. (47,...)
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. (47.62)
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

*** Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.**

- Banchi di mercato beni durevoli. (47.82, 47.89)
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. (96.02)
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto. (45)
- Attività artigianali di produzione beni specifici.
- 20 bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.**
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. (56)
- Mense, birrerie, hamburgerie. (56)
- Bar, caffè, pasticceria. (56)
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. (47.11)
- Plurilicenze alimentari e/o miste.
- Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. (47.21)
- Ipermercati di generi misti. (47.11)
- Banchi di mercato generi alimentari. (47.81)
- Discoteche, night club. (93.29.10)

ececamere



Alcune definizioni



Comma 1, lettera b-quinquies: rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter

si utilizzano per il calcolo degli obiettivi e preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio (vedi Art. 181 c.4)

non pregiudica (cambia) la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati

Comma 1, lettera b-sexies: rifiuti urbani non includono i rifiuti:

- della produzione,
- da agricoltura, silvicoltura, pesca,
- fosse settiche, reti fognarie,
- impianti di trattamento acque reflue compresi i fanghi di depurazione,
- veicoli fuori uso,
- costruzione e demolizione **prodotti nell'ambito di impresa** → MODIFICA introdotta dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ececamere

FOCUS: definizione di rifiuto urbano



L'articolo 198, comma 2-bis:

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Ai sensi dell'articolo **30, comma 5 del DL 22 marzo 2021, n. 41**, l'utenza non domestica deve comunicare al Comune (nel caso della Tari) o al gestore del servizio (nel caso della tariffa corrispettiva) di volere fare ricorso al mercato anziché al servizio pubblico di gestione rifiuti **entro il termine del 31 maggio di ogni anno**.

ececamere



SENTENZA EUROPEA



Sentenza del 28 marzo 2019 (cause da C-487/17 a C C-489/17) Corte di Giustizia Europea

1. il detentore di un rifiuto, che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui **composizione non è immediatamente nota, deve**, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e **ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi** onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.
2. Il **principio di precauzione** deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi **si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.**

ececamere



Classificazione



Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006 -> Classificazione → secondo l'origine

Comma 2 - Sono rifiuti urbani

i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**richiama alla definizione già data**)

Comma 3 - Sono rifiuti speciali

i rifiuti prodotti da:

- a) attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- d) lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- e) attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- f) attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, **delle fosse settiche e delle reti fognarie;**
- h) attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**urbani**);
- i) i veicoli fuori uso.

ececamere



Classificazione rifiuti



Art. 184, D.lgs. 152/06

Comma 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui **all'allegato I** della Parte quarta del presente decreto.



Comma 5. L'elenco dei rifiuti di cui **all'allegato D** alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e **tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti** e, ove necessario, **dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose**. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183.

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto

→ **APPROVATE CON DECRETO DIRETTORIALE N. 47 DEL 9 AGOSTO 2021**

Importantissimo sottolineare come le Linee Guida:

- ✓ siano state adottate sulla base di una esplicita previsione di legge statale,
- ✓ abbiano assunto una forza formale alla stessa legge
- ✓ Sono nate da un confronto e da un coordinamento tra lo Stato e le Regioni

INTERPELLO - CHIARIMENTI OPERATIVI DEL 17/10/2022 (MINISTERO)



Allegato D - Elenco Europeo Rifiuti

Entrambi allineati:

- alla **Decisione 2014/955/Ue** ed
- al **Regolamento (Ue) 1357/2014**.



Allegato I – Caratteristiche di pericolo dei rifiuti

ececamere



Produttore del rifiuto



- il soggetto la cui attività produce rifiuti **e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale)** oltre a
- chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di detti rifiuti (**nuovo produttore**).

La modifica:

interviene sulla definizione di produttore comprendendo in tale definizione anche quella di **DETENTORE** (art. 183, lettera h. – il produttore o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso),

riprende quanto indicato nella sentenza della CASSAZIONE PENALE SEZ. III 36963/2005 e 4957/2000 (che recita: deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione del rifiuto, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione).

Quindi i produttori di rifiuti:

- sono responsabili della corretta gestione del rifiuto come indicato all'art. 188 (vale a dire nella intera catena del trattamento);
- devono gestire i rifiuti in conformità a quanto indicato negli articoli 177, 179.



Art. 183, comma 1, lett. f), h), D.lgs. 152/2006

ececamere



Produttore del rifiuto



Sulla figura del produttore giuridico ci sono diverse sentenze che è possibile riassumere così:

produttore materiale (appaltatore), laddove non subisca un'ingerenza nella propria attività da parte del **produttore giuridico (committente)**, sarà tenuto ad adoperarsi affinché vengano poste in essere tutte quelle azioni necessarie ad una corretta **gestione del rifiuto** (classificazione, tracciabilità [registri, fir, ...], corretto avvio a trasporto/recupero/smaltimento per il tramite di soggetti all'uopo autorizzati). Sullo stesso graveranno, inoltre, precisi **oneri di vigilanza** in ordine alla correttezza degli altri soggetti coinvolti nella c.d. *filiera del rifiuto*, sino alla ricezione – e conseguente conservazione - della c.d. *IV copia del FIR*.

Quindi **un'ingerenza sull'operatività** da parte del **produttore giuridico (committente)** riporta in capo a se stesso delle responsabilità.

L'*obbligo di vigilanza* del committente risorgerà solo alla presenza di una penetrante attività di *direzione e controllo*, volta a privare l'appaltatore della discrezionalità insita nelle sue scelte.

Quanto detto nei rapporti fra *committente e appaltatore* si estendono nei rapporti fra questo (*appaltatore*) e *subappaltatore*.

Ciò tuttavia non deve portare il committente a disinteressarsi totalmente degli obblighi su di lui gravanti.

ececamere



Attribuzione codici rifiuti – ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



Si parla di **una procedura**, vale a dire una **relazione tecnica**, un insieme di documentazione che aiuti ad identificare il codice del rifiuto e le sue caratteristiche:

- individuare il ciclo produttivo e la sua caratterizzazione
- definire i flussi di rifiuti generati dal ciclo produttivo
- individuare le possibili fonti di pericolosità e le tipologie di sostanze pericolose
- classificare le sostanze pericolose
- verificare la sussistenza di una o più classi di pericolo
- acquisire tutte le informazioni utili a classificare il rifiuto
- attribuire il codice del rifiuto e le classi di pericolo (quando pericoloso)

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadri 2.1, 2.2]

ececamere



Attribuzione codici rifiuti – ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



Il **campionamento** ha un ruolo fondamentale per una classificazione affidabile dei rifiuti

E' auspicabile che il campionamento venga condotto secondo delle norme tecniche condivise.

Il **Comitato europeo di normazione** (CEN) ha sviluppato diverse norme, specifiche/relazioni tecniche e documenti per la caratterizzazione dei rifiuti. I documenti tecnici disponibili devono essere presi in considerazione in maniera coordinata.

A **livello nazionale** la normativa tecnica di riferimento per il campionamento dei rifiuti è la UNI 10802. Tale norma tecnica include al suo interno i riferimenti alla norma UNI EN 14899 e ai CEN/TR 15310-1, 15310-2, 15310-3, 15310-4 15310-5.

E' necessario **acquisire una serie di informazioni preliminari** circa la natura del rifiuto e le modalità di stoccaggio.

Si deve sviluppare, prima della raccolta del campione, **un programma di prove ed un piano di campionamento**.

Questo al fine di garantire che **tutti gli elementi della variabilità siano adeguatamente evidenziati e valutati**.

Il **responsabile del programma di prova** avrà tutti gli elementi informativi necessari **per valutare la rappresentatività**, per i parametri oggetto di analisi, del campione (o dei campioni) raccolti rispetto all'intera popolazione.

A **livello comunitario** sono state sviluppate altre norme tecniche di riferimento per il campionamento di specifiche tipologie di rifiuti.

Eventuali procedure alternative sono accettabili qualora abbiano preso in considerazione i fattori pertinenti identificati nelle norme tecniche e producano un risultato altrettanto affidabile.

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadro 2.3]

ececamere



Attribuzione codici rifiuti – CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



Il **Giudizio di classificazione** è un documento redatto e firmato da un professionista abilitato sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio, dai test effettuati.

Non è necessario nella classificazione dei rifiuti non pericolosi 'assoluti' o quando le informazioni acquisite sul rifiuto sono sufficienti a non ricorrere ad analisi o a test.

Dovrebbe essere accompagnato dal **verbale di campionamento**, dai report delle prove dei test effettuati, dalle analisi chimiche

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadri 2.1, 2.2]

Titolo: "Giudizio di Classificazione del rifiuto Codice EER XX.YY.ZZ"

1. Data di rilascio del documento
2. Data di campionamento
3. Identificazione del committente
4. Nome del laboratorio, indirizzo dove le prove sono state eseguite (se differente dall'indirizzo del laboratorio)
5. Descrizione del processo produttivo che ha originato il rifiuto
6. Descrizione merceologica tipica
7. Riferimento al verbale di campionamento (dove sono specificate le modalità di esecuzione)
8. Identificazione univoca del campione
9. Descrizione dell'aspetto del campione sottoposto ad analisi (colore, odore, merceologica)
10. Caratteristiche chimico-fisiche (ad es: granulometria, densità, pH, residuo fisso a 105-550/ 600°C)

11. Identificazione delle sostanze pertinenti (nome chimico- IUPAC- CAS NR -EC Nr INDEX Nr)
12. Trasformazione, se necessario, del singolo metallo nel composto specifico tramite fattore stechiometrico (non si applica, ad esempio, alla classificazione armonizzata per categoria)
13. Trasformazione del risultato in mg/kg in % p/p
14. Classificazione CLP per la singola sostanza pertinente identificata (con le relative fonti: ECHA C&L)
15. Esplicitare le valutazioni condotte per le singole caratteristiche di pericolo HP e le motivazioni che hanno portato ad attribuirle o a non attribuirle (se si sono resi necessari calcoli o ulteriori valutazioni o ulteriori test, specificare o fare riferimento ai test report specifici)
16. Verifica delle sostanze pertinenti per la valutazione della pericolosità in relazione ai POP (se non ve ne sono specificarlo)
17. Conclusione finale (con spiegazione sulla base delle informazioni sopra riportate) con il rationale, il codice EER attribuito e le eventuali caratteristiche di pericolo attribuite
18. Firma del soggetto che ha effettuato il giudizio di classificazione

ececamere



Oneri del Produttore

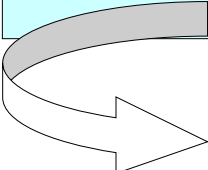


Priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti
- b) conferimento a terzi autorizzati
- c) conferimento al servizio pubblico di raccolta previa convenzione

DIVIETO DI ABBANDONO

1. Sono vietati depositi incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a **procedere alla rimozione**, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al **ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area**, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo..



- *Rispetto limiti deposito temporaneo*
- *Registro cronologico di carico e scarico*
- *Conferimento a soggetti autorizzati/iscritti*
- *Formulario o documenti alternativi*

Art. 192, D.lgs. 152/2006

Art. 188, D.lgs. 152/2006

Art. 192, D.lgs. 152/2006





*prevenzione



il SOTTOPRODOTTO ???

Anche il sottoprodotto è una misura fondamentale per la transizione verso l'economia circolare:

- Limita la produzione dei rifiuti
- Riduce il consumo delle materie prime

vanno **RISPETTATE** condizioni specifiche

il loro rispetto deve essere **PROVATO** dal soggetto che lo ha prodotto





Storia dei Sottoprodotti

NEL PANORAMA EUROPEO

Prima la giurisprudenza europea, poi la Commissione Europea con la DIRETTIVA EUROPEA 98/2008/CE introducono il concetto di sottoprodotto.

A seguire è con la Direttiva 2018/851/UE che l'Europa si avvia con forza nel riconoscere le opportunità che i sottoprodotti posso avere come uno dei pilastri dell'Economia Circolare.

In ITALIA

la Direttiva 98/2008/CE viene recepita attraverso il D.lgs. 205/2010 all'art. 184-bis troviamo la definizione.

Anche se già nel D.lgs. 152/06 all'art. 183 lettera n) [definizioni] prima e successivamente con le modifiche introdotte dal Decreto 4/2008 art. 183 lettera q) troviamo traccia di tale concetto.

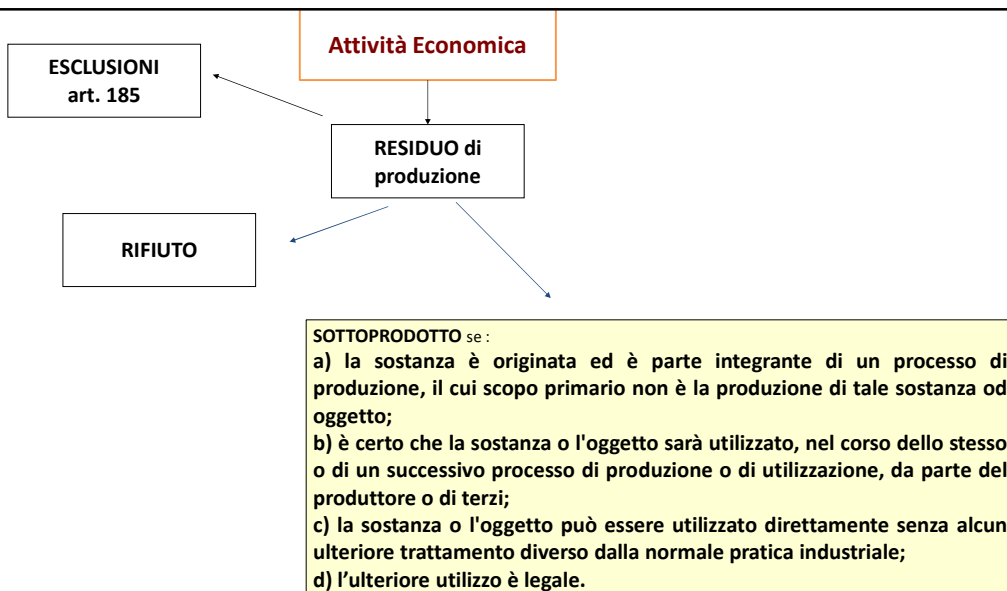
Concetto rigido che viene reso più flessibile con il D.lgs. 205/2010.

In settembre 2020 viene recepita anche in Italia la nuova Direttiva attraverso il D.lgs. 116/2020.

Le REGIONI

Alcune regioni per incentivare la produzione e la gestione dei sottoprodotti hanno emanato Linee Guida, Schede Tecniche... soprattutto per alcune filiere di attività che caratterizzano il territorio.

ececamere



Chi decide se un residuo di produzione è o meno un sottoprodotto?

ececamere



Condizioni di Sottoprodotto



condizioni: **ESAUSTIVE** e **CUMULATIVE** -> quindi compresenza delle stesse.

E' un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore -> quindi l'onere per dimostrare la sussistenza delle **condizioni è a carico di colui che effettua la scelta** (Cass. Pen., Sez. III, n. 9941 del 10/03/2016).

.... Questa Corte ha in più occasioni affermato che, presentando la **disciplina relativa ai sottoprodotti carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti**, l'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei "sottoprodotti" **deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione** (da ultimo, Sez. 3, n. 333028 del 01/07/2015, Giulivi, Rv. 264203; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Buse, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), **la mancanza di tale prova comportando che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi** (Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo e altro, Rv.264121)....

ececamere



Strumenti / Elementi caratterizzanti

Schede tecniche
Contratti

Deposito Intermedio

Dichiarazione di Conformità

Trasporto

Modello Organizzativo

Iscrizione al registro sottoprodotti -> www.elencosottoprodotti.it



DM 264/2016

ececamere



ASPETTATIVE

- Quadro normativo
- Percorso avviato, quindi verifica delle condizioni normative/tecniche
- Supporto alla compilazione alla documentazione prevista dalla normativa
- Difficile collocazione come utilizzo

CONSIDERAZIONI

- La ricerca dell'attività che funge da UTILIZZATORE
- FASI DI MOVIMENTAZIONE DEPOSITO spesso rappresentano un limite

Il sottoprodotto quale strumento che favorisce le pratiche di simbiosi industriale

Possono essere adottate misure per stabilire **criteri qualitativi o quantitativi** da soddisfare affinché **specifiche tipologie di sostanze o oggetti** siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e dalla salute umana, favorendo l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.

i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, comma 2

ececamere



*I rifiuti e la loro gestione nel rispetto della GERARCHIA prevista
-> centri del RIUSO*

I centri per il riuso sono spazi attrezzati dove ognuno (**persone non imprese**) può consegnare quello che non serve più ma che può essere utile ad altri, allungando così il ciclo di vita dei propri beni, con vantaggi per l'economia e per l'ambiente.

E' necessario verificare cosa e come i territori (**regioni**) si sono organizzati: eventuali linee guida che ne disciplinino il funzionamento.

Fanno parte dell'economia circolare, spesso operano in sinergia con i centri di raccolta dei rifiuti.

ececamere





I rifiuti e la loro gestione nel rispetto della GERARCHIA prevista -> centri del RIUSO



Direttiva Europea 2008/98/CE:

Già individua come **azione prioritaria la prevenzione** attraverso la riduzione della produzione dei rifiuti.

Riutilizzo di prodotti (art. 181):

Comma 1 - Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire **il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti**.

Comma 1 - bis – ... i Comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i CdR di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo **scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo (centri del RIUSO)**.....

Nei CdR possono altresì essere individuate apposite aree adibite al **deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili**.

Nei CdR possono anche essere individuati spazi dedicati alla **prevenzione della produzione di rifiuti**, con l'obiettivo di consentire la **raccolta di beni da destinare al riutilizzo**, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli Enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

ecocamere



CONTATTI:

formazione@ecocerved.it

info@ecocamere.it